



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3/C.C. Registro delle Deliberazioni del 01-04-2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE - LEGGE 23/12/1998, N. 448 E S.M.I.

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

CONTI GIUSEPPE	P	GNECCHI GIUSEPPE	P
MARINCOLA GIUSEPPE	P	BALOSI ERICA IN MASON	A
RIVA LUCIA	P	GHIAZZA CLAUDIO	A
MORANDI MATTIA	P	TAMMI MARIA	P
POLVARA ALESSIA	P	ROSSI ALBERTO	P

Presenti....: 8

Assenti....: 2

<i>BOTTARLINI GIUSEPPE</i>	<i>P</i>	<i>Assessore Esterno senza diritto di voto</i>
----------------------------	----------	--

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FLAUTI dott. CATELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CONTI ARCH. GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE - LEGGE 23/12/1998, N. 448 E S.M.I.

Il presente punto viene illustrato dal Sindaco che evidenzia come la presente deliberazione possa costituire il requisito per ottenere agevolazioni tariffarie da parte di quei cittadini residenti nelle zone del territorio non metanizzate.

Premesso che:

L'art. 8, comma 10 – lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita deliberazione consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;

Il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione 23.11.2000, n. 354, all'art. 4, comma 2, recita: "ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 27, comma 3, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per frazioni di Comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse";

In virtù dell'art. 13, comma 2, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), l'agevolazione fiscale di cui all' art. 8, comma 10, della legge n. 448/98 e ss.mm.ii. era stata estesa anche agli abitanti non raggiunti dalla rete del metano, residenti nel territorio del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e che tale agevolazione era stata reiterata fino alla Finanziaria 2009;

Nella legge finanziaria 2010 non è stata reiterata la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prorogava l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo di gasolio e gpl usati come combustibile per riscaldamento nei comuni metanizzati ricadenti nella "zona climatica E", parzialmente non metanizzate, in riferimento alle frazioni in cui sia ubicata la casa comunale;

Pertanto la legge finanziaria 2010 non prevede più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii., ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale e quindi dal 1° gennaio 2010 il beneficio fiscale è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, di comuni ricadenti nella stessa zona, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Di conseguenza, il beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, qualificate come "*.... porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";

Accertato che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 412/1993, il Comune di Garlate risulta classificato in "Zona climatica E";

Viste:

Le note dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 R.U. del 31/12/2009, n. 5961 R.U. del 15/01/2010 e n. 41017 R.U. del 12/04/2010 che qui si intendono integralmente richiamate;

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 20 dicembre 2012 "Revisione del decreto 9 marzo 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

La nota prot. n. 2042 del 20/03/2015 dell'Ufficio Tecnico con la quale è stata richiesta la cartografia aggiornata della rete di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale alla società LARIO RETI GAS SRL;

Vista la cartografia pervenuta al Protocollo Comunale in data 26/03/2015 prot. 2204 da parte di Lario Reti Gas srl;

La planimetria in scala 1:5.000 (TAV. Unica) nella quale vengono riportate:

- la rete di distribuzione gas metano;

SI PROPONE

DI INDIVIDUARE le zone non metanizzate del Comune di Garlate (fascia"E"), esterne al centro abitato ove ha sede la casa, non servite dalla rete gas metano come da planimetria allegata al presente provvedimento per divenire parte integrante e sostanziale, zone riprese anche nel seguente elenco "VIE E LOCALITA' NON METANIZZATE" :
via per Galbiate dal civico n. 639 (escluso) al n. 908;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale

- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica/Manutenitiva;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che il territorio di questo Comune ricade nell'ambito della "Zona climatica E" di cui al D.P.R. 26.8.1993, n. 412;
2. Di approvare, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti alla riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, l'allegato elaborato "Rete distribuzione gas metano - Tavola Unica", e le Vie indicate in premessa, individuate quali zone del territorio comunale non metanizzate fuori dal centro abitato;
3. Di dare atto che per zone non metanizzate si intendono quelle zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione rilevabili dalla cartografia sopra citata;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica/Manutenitiva competente per gli adempimenti conseguenti, tra cui inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che la copia per l'Amministrazione finanziaria dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente;
5. Di disporre, inoltre, che il presente provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato, ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto, provvedendo alla pubblicazione della presente all'albo pretorio, sul sito internet dell'Ente nonché nelle bacheche distribuite sul territorio e all'interno dei principali edifici pubblici;

Con successiva votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., favorevole.

per il Responsabile dell'Area Tecnica – Tecnica Manutenitiva

il Sindaco

Arch. Giuseppe Conti



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.3 del 01-04-2015

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE - LEGGE
23/12/1998, N. 448 E S.M.I.**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì,

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Tecnica Manutentiva

F.to CONTI ARCH. GIUSEPPE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CONTI ARCH. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI dott. CATELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno 28-04-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 28-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI dott. CATELLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 28-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
FLAUTI dott. CATELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il 01-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI dott. CATELLO